

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

(D.L. 30 agosto 1993, n.331 convertito con L. 29/10/1993 n° 427)

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Art.50 “Obblighi connessi agli scambi intracomunitari”

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

L'art. 50, comma 5, del D.L. 331/1993, prevede che i movimenti dei beni spediti in altri stati dell'Unione Europea o da questi provenienti in base ad un titolo non traslativo della proprietà dei beni stessi, devono essere annotati in un apposito registro di carico-scarico tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972.

Per tale registro non vige più l'obbligo di bollatura iniziale, ma solo quello della numerazione progressiva di ciascuna pagina prima della messa in uso (art. 8 della L. 18.10.2001 n. 383 che ha modificato il citato art. 39 del decreto IVA e l'art. 2215 del codice civile).

Pertanto al momento dell'invio dei beni in c/lavoro presso altro prestatore comunitario sarà necessario provvedere alla annotazione "in carico" del DDT nel registro di cui al citato art. 50, dei beni spediti a titolo non traslativo della proprietà.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo.

Il presente periodo è stato soppresso dal DPR 07.01.1999, n. 10, art. 3 (G.U. 27.01.1999 n. 21)

I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto legge n. 16 del 1993¹, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

¹ **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - ELENCO DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE CON ALTRI SOGGETTI DELLA CEE: [Elenchi riepilogativi]**1. A decorrere dall'1 gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti; [I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi].

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

7. *Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.*

8. *Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi.*

Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1 c. 2, lett. H), L. 18.02.97, n. 28.

Art.50-bis“Depositi fiscali ai fini IVA”

1. *Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:*

- a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;*
- b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.*

2. *Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta,*

dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative.

4. [Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'art. 45, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli artt. 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'art. 52 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni].

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società coop-erative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzia la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

- a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;*
- b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;*
- c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;*
- d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);*
- e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;*

- f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;*
- g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;*
- h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;*
- i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.*

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale,

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

La funzione dei depositi IVA, così denominati per distinguerli dai depositi doganali, è quella di evitare una discriminazione fra merci di provenienza comunitaria rispetto a merci provenienti da Paesi extra CEE, per i quali è consentita l'introduzione nei depositi doganali e quindi possono beneficiare del differimento del pagamento dell'IVA al momento dell'uscita dei beni dagli stessi depositi.

Il regime dei depositi IVA è invece applicabile ai beni nazionali, a quelli comunitari e a quelli provenienti da Paesi terzi già ammessi in libera pratica.

Esempi:

1.Una società italiana vende ad una società francese dei beni, ma la consegna avviene nel deposito in Italia della società francese.

Questa operazione è considerata una cessione interna e, di conseguenza, la società italiana deve emettere una fattura con IVA alla società francese.

A seguito del deposito IVA, la società francese potrà farsi consegnare la merce sempre in Italia presso un deposito IVA. In questo caso, la società italiana emetterà una fattura senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.50 bis, comma quarto, lett. c).

2.Una ditta spagnola vende beni ad una società francese, ma la consegna in un deposito in Italia della società francese. Questa è considerato un acquisto intracomunitario da parte della società francese, la quale deve nominare un rappresentante fiscale in Italia per adempiere agli obblighi IVA.

In caso di consegna in un deposito IVA in Italia, l'operazione è effettuata senza il pagamento dell'IVA italiana, ai sensi dell'art.50 bis, comma quarto, lett. a).

3.Una ditta di uno Stato extra CEE vende beni ad una società spagnola e consegna la merce in un deposito IVA in Italia.

La società spagnola pagherà alla dogana italiana i soli dazi, poiché l'operazione non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art.50 bis, comma quarto, lett. b).

Art.48 “Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale”

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli artt.27, 33 e 74, quarto comma, del D.P.R. n.633/72, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

Le scadenze delle liquidazioni possono essere mensili o trimestrali. Quelle mensili devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per gennaio la liquidazione andrà effettuata entro il 15 febbraio). Le liquidazioni trimestrali entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio per la liquidazione relativa al periodo gennaio/marzo, il termine è il giorno 15 maggio).

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'art.28 del D.P.R. n.633/72, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'art.47, commi 1,2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto art.28.

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI SOGGETTI

Art.49 “Dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa”

1. I soggetti di cui all’art.4, quarto comma, del D.P.R. n.633/72, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l’imposta deve essere versata a norma dell’art.38 del D.P.R. n.633/72, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell’art.38, comma 5, lett. c), non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all’accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell’esercizio dell’attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art.4, quarto comma, del D.P.R. n.633/72, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, indicati nell’art.38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell’art.46, comma 5, e dell’art.47, comma 3.

Gli enti non commerciali, non soggetti IVA, i produttori agricoli e i soggetti per i quali l’imposta è indetraibile (art.19, D.P.R. n.633/72) non sono interessati dalla disciplina contenuta nella Legge n.427/93 se nell’anno solare precedente gli acquisti intracomunitari non hanno superato i 16 milioni di lire e fino a quando tale limite non è superato nell’anno in corso, a meno che tali soggetti non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari in Italia.

L’opzione si esercita nella dichiarazione di inizio attività, ovvero nella dichiarazione annuale con effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente, ovvero prima dell’acquisto, con effetto immediato, e può essere revocata.

Al superamento del limite predetto, gli enti commerciali e gli altri contribuenti innanzi individuati, anche se non sono considerati soggetti passivi IVA dal D.P.R. n.633/72, devono assolvere l’IVA sugli acquisti intracomunitari, rispettando i previsti adempimenti.

In altri termini, fino a 16 milioni di lire, l’ente non commerciale è trattato come un privato e paga, quindi, l’IVA del Paese fornitore a meno che non opti per l’IVA italiana, assoggettandosi in questo modo a tutti gli oneri previsti per le operazioni.

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

Per gli importi superiori, complessivamente a 16 milioni di lire, l'ente diviene debitore dell'IVA in Italia e riceverà pertanto una fattura senza imposta dal fornitore comunitario. Più in particolare, tutti gli enti non commerciali e soggetti assimilati che effettuano acquisti intracomunitari al di sotto dei 16 milioni di lire e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia, anteriormente a ciascun acquisto devono dichiarare all'ufficio competente, su di un apposito modulo (mod.INTRA-13), i dati ad esso relativi.

Al supero del limite predetto nell'arco solare, l'Ufficio attribuisce il numero di partita IVA, previa consegna di apposita dichiarazione da parte dell'ente non commerciale.

A questo punto sorgono i seguenti obblighi:

- a) annotazione delle fatture relative ad acquisti intracomunitari con le modalità ordinarie in apposito registro a norma dell'art.39, D.P.R. n.633/72;
- b) versamento dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese di riferimento;
- c) presentazione, in duplice esemplare, entro ciascun mese, di una dichiarazione (mod.INTRA-12) relativa agli acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, registrati nel mese precedente; dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti effettuati, l'imposta liquidata e gli estremi del versamento IVA eseguito per tutti gli acquisti registrati nel mese;
- d) Presentazione periodica dei modelli INTRASTAT contenenti i dati degli acquisti intracomunitari.

Diversamente, gli enti non commerciali in possesso del n. di partita IVA rientrano tra i destinatari della normativa prevista per gli acquisti intracomunitari sia se gli stessi si riferiscono all'attività commerciale che nel caso di acquisti inerenti l'attività istituzionale (non assume importanza in questo caso il limite dei 16 milioni di lire).

Art.51 "Disposizioni relative ai produttori agricoli"

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art.34, terzo comma, del D.P.R. n.633/72² l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'art.47, comma 3, e dell'art.49, commi 1 e 2, del presente decreto.

25 Art.34, comma terzo. "Regime speciale per i produttori agricoli": Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

2. Per le cessioni di cui all'art.40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'art.34 del D.P.R. n.633/72.

3. Le disposizioni di cui all'art.41, comma 1, lett. a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'art.34 del D.P.R. n.633/72, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso art.34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

La legge n.427/93 ha stabilito l'esclusione dal regime speciale disposto nell'art.34 del D.P.R. n.633/72 per le operazioni di vendite a distanza effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi di altri Stati membri.

Agli acquisti intracomunitari effettuati dai produttori agricoli esonerati, ex art.34, comma 3, D.P.R. n.633/72, si applicano le disposizioni previste per gli enti non commerciali. Per le vendite intracomunitarie effettuate da produttori che non hanno optato per la detrazione d'imposta in forma analitica, gli acquirenti possono ottenere il rimborso dell'imposta, ai sensi dell'art.38ter, D.P.R. n.633/72.

Art.52 “Cessioni a viaggiatori”

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'art.8 del D.P.R. n.633/72, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'art.128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.³

Art.53 “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi”

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri

Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire. .

³ Vedasi il D.M. 31 dicembre 1992.

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'art.38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art.38, comma 3, lett. e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art.38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'art.6 del R.D. 29 luglio 1927, n.1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

5. Nel comma 1 dell'art.132 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: "formalità doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'art.53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n.331".

Le compravendite che hanno per oggetto mezzi di trasporto "nuovi" trovano una disciplina particolare nell'ambito comunitario.

A tali operazioni si applica il principio della tassazione nel paese di destinazione indipendentemente dallo "status" dei contraenti, oggetto d'imposta ovvero soggetto privato.

Infatti, gli artt.38, comma 3, lett. e), e 41, comma 2, lett. b), prendono in considerazione anche l'ipotesi in cui la cessione/acquisto avvenga con privati ovvero anche esclusivamente tra privati.

1.Acquisto

L'IVA va applicata e quindi versata nello Stato di immatricolazione del mezzo di trasporto. Se l'acquisto è effettuato da parte di un soggetto privato è necessario provvedere al versamento dell'imposta, anteriormente alla richiesta di immatricolazione, direttamente all'Ufficio IVA competente.

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

L'art.53, comma 3, stabilisce il divieto per i pubblici uffici di procedere all'immatricolazione del veicolo, in mancanza degli adempimenti agli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta.

Se l'acquirente è un soggetto passivo d'imposta in Italia, questi dovrà adempier e agli obblighi previsti dal decreto in esame in merito agli acquisti intracomunitari.

2.Vendita

Anche le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate da soggetti privati costituiscono cessioni intracomunitari.

L'art.53, comma 1, dispone che in seguito alla cessione a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi da parte di privati nei confronti di altri Stati membri, spetta il rimborso dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto in seguito alla precedente importazione o acquisto.

Esempio:

il Sig. Bianchi cede una ditta tedesca la propria autovettura nuova ad un prezzo pari a L.30.000.000, precedentemente acquistata per L.25.000.000 + IVA 19%.

L'ammontare dell'IVA recuperabile è così individuato:

IVA relativa all'acquisto	L.4.750.000
IVA "teorica" sulla cessione	L.5.700.000
IVA rimborsabile	L.4.700.000

Il rimborso dovrà avvenire entro 120 giorni dalla richiesta, effettuata al competente Ufficio IVA tramite l'apposito mod.IVA 38 RIC, come previsto dal Decreto Ministeriale 19 gennaio 1993.

INTRASTAT

Come diretta conseguenza dell'allargamento del territorio della Comunità, a partire dal 1° maggio 2004, gli scambi posti in essere con i nuovi dieci Stati non costituiscono più importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitari, soggetti, pertanto, alla disciplina di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Gli operatori economici che effettuano scambi con i predetti Paesi devono quindi adempiere tutti gli obblighi attualmente vigenti (integrazione e registrazione delle fatture, dichiarazione Iva, eccetera).

Gli stessi sono altresì obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari - Intrastat - in base a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono essere redatti utilizzando gli appositi modelli Intra-1 (cessioni) e modelli Intra-2 (acquisti), approvati con decreto ministeriale 27 ottobre 2000.

La periodicità degli elenchi è diversa a seconda del tipo di elenco, in relazione all'ammontare delle operazioni intracomunitarie effettuate.

In particolare, per le cessioni intracomunitarie, la periodicità è la seguente:

- mensile, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente cessioni intracomunitarie per ammontare complessivo superiore a 200mila euro;
- trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente cessioni intracomunitarie per ammontare complessivo superiore a 40mila euro;
- annuale, per gli altri soggetti.

Per gli acquisti, invece, la periodicità è la seguente:

- mensile, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente cessioni intracomunitarie per ammontare complessivo superiore a 150mila euro;
- annuale, per gli altri soggetti.

Chiarimenti in materia di periodicità degli elenchi

Uno dei dubbi sollevati riguardava la periodicità di compilazione per i soggetti che, nel 2003, avevano effettuato sia scambi intracomunitari con i 15 Paesi membri che scambi con i nuovi 10 Stati.

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tali operatori, per stabilire la periodicità di compilazione devono far riferimento all'ammontare di tali scambi senza considerare le operazioni di importazione ed esportazione effettuate con i 10 nuovi Stati. I soggetti che, invece, hanno iniziato a effettuare scambi intracomunitari con i 15 Paesi membri solo a decorrere dal 1° gennaio 2004, devono presentare gli elenchi secondo la stessa cadenza adottata su base presuntiva per il periodo antecedente il 1° maggio 2004. Ciò rispecchia le precedenti istruzioni emanate con la circolare n. 13 del 1994, laddove era stato chiarito che *"per coloro che iniziano l'attività di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti la periodicità è rapportata all'ammontare degli scambi che gli stessi operatori presumono di realizzare nell'anno in corso. Ai fini della valutazione della presunzione è evidente che non può non tenersi conto delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso del primo dei singoli periodi di riferimento (mensile o trimestrale) per i quali sono stabilite le diverse scadenze di presentazione degli elenchi..."*.

Gli operatori che non hanno effettuato scambi commerciali con i 15 Stati comunitari, né nel corso del 2003, né nei primi quattro mesi del 2004, ai fini della determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi devono, allo stesso modo, uniformarsi ai criteri appena richiamati, tenendo conto, ai fini della valutazione presuntiva, dell'ammontare delle operazioni di importazione ed esportazione con i 10 nuovi Paesi aderenti. Va ricordato che negli elenchi non devono essere riepilogate le operazioni di importazione ed esportazione intercorse con i nuovi Stati membri fino al 30 aprile 2004, anche se delle stesse si è tenuto conto ai fini della periodicità di presentazione.

Gli operatori hanno, in ogni caso, la facoltà di presentare gli elenchi Intrastat mensilmente, anche qualora la naturale cadenza sia trimestrale o annuale, ovvero di presentarli trimestralmente ancorché siano soggetti all'obbligo della presentazione annuale.

Per chiarire meglio le modalità da seguire per determinare la periodicità, l'Agenzia, nella circolare n. 39/E, riporta il seguente esempio.

Un operatore economico che nell'anno 2003 e nei primi quattro mesi del 2004 non ha effettuato operazioni intracomunitarie e ha iniziato a effettuare scambi commerciali con i nuovi Stati nel periodo 1° gennaio 2004-30 aprile 2004, ai fini della determinazione della periodicità, deve tener conto di quanto segue:

a. *presunzione di cadenza mensile*

Alla prima scadenza periodica successiva all'allargamento dell'Ue, deve tenere conto dell'ammontare delle operazioni effettuate nei confronti dei 10 nuovi Paesi aderenti dal 1° gennaio 2004 fino alla data di scadenza per la presentazione degli elenchi. A tale importo va aggiunto anche l'ammontare delle eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nello stesso periodo nei confronti degli altri 15 Stati membri. Il soggetto in esame presenterà gli elenchi Intrastat con cadenza mensile qualora l'ammontare così calcolato delle operazioni sia tale da configurare l'obbligo della presentazione con tale cadenza.

b. *presunzione di cadenza trimestrale*

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

In assenza dell'obbligo di presentazione con cadenza mensile, alla prima scadenza trimestrale successiva al 1° maggio 2004, l'operatore economico deve verificare se l'ammontare delle operazioni di esportazione nei confronti dei nuovi 10 Paesi aderenti, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno, aumentato dell'ammontare delle cessioni intracomunitarie nei confronti di tutti e 25 gli Stati membri, registrate o soggette a registrazione, per il periodo dal 1° maggio alla data di scadenza del trimestre, sia superiore a 40mila euro. In caso di superamento di tale soglia, il soggetto deve presentare gli elenchi Intrastat con cadenza trimestrale.

c. *presunzione di cadenza annuale*

Qualora non si siano verificate le condizioni riportate nelle precedenti lettere a) e b), la presentazione degli elenchi riepilogativi può avvenire con cadenza annuale.

Compilazione degli elenchi

In materia di compilazione degli elenchi, l'Agenzia ha precisato che dal 1° maggio 2004, in caso di rettifiche relative all'ammontare delle operazioni, ovvero del valore statistico, deve essere riportato il solo importo in aumento o in diminuzione, rispettivamente con il segno "+" o con il segno "-".

Qualora le rettifiche si riferiscano a operazioni in precedenza riportate negli elenchi ai soli fini fiscali deve essere riportato anche il numero di identificazione (Stato e codice Iva) del fornitore o cliente comunitario.

Ciò vale per le variazioni sia di elenchi mensili, che trimestrali o annuali. Al contrario, per gli operatori tenuti a presentare mensilmente gli elenchi, ove la rettifica interessi operazioni riepilogate ai soli fini statistici, oltre che all'ammontare della variazione, dovranno essere indicate anche la nomenclatura combinata e la natura della transazione.

Chiarimenti

Come già accennato, gli scambi effettuati a decorrere dal 1° maggio 2004 con i nuovi Stati costituiscono operazioni intracomunitarie, alle quali si applica la disciplina del decreto legge n. 331/1993.

In particolare, l'articolo 60 detta disposizioni transitorie applicabili alle operazioni iniziate prima del 1° maggio 2004, ma terminate successivamente, specificando che dette operazioni conservano la natura di operazioni doganali.

Il comma 3 del citato articolo 60 prevede che *"Sono anche considerati in importazione, ..., i beni nazionali esportati anteriormente al ... (1° maggio 2004) verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data ..."*.

A tale proposito, può verificarsi il caso in cui l'operatore nazionale, per le operazioni di esportazione avviate prima del 1° maggio 2004 e per le quali sia stata già emessa la relativa dichiarazione (modello DAU) presso l'ufficio doganale di partenza, non sia venuto in possesso - alla stessa data del 1° maggio 2004 - del *"visto uscire"* sulla

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

medesima dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tale ipotesi, rimane ferma l'operazione di esportazione, con emissione della fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8 del Dpr n. 633/1972 ed onere di dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l'uscita delle merci dal territorio dello Stato. Ai fini di detta dimostrazione, si potrà fare utile riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 75 dell'11 dicembre 2002.

Tavola 1 - Territori esclusi dalla UE

Stato	Territorio
ITALIA	Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano
A GRECI	Monte Athos
IA FRANC	Dipartimenti d'oltremare
NIA GERMA	Isola di Helgoland e territorio di Büsingen
A SPAGN	Ceuta, Melilla e isole Canarie
NDIA FINLA	Isole Åland
UNITO REGNO	Isole Anglonormanne o Isole del Canale
CIPRO	Zone nord orientali della Repubblica di Cipro (cosiddetta zona turca), sulle quali il governo della Repubblica non esercita un effettivo controllo

Tavola 2 - Territori rientranti nell'ambito fiscale della Ue

Stato	Territorio
CIA FRAN	Principato di Monaco
O UNITO REGN	Isola di Man
CIPRO	Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito)

Tavola 3 - Codici Intrastat

Codice ISO	Stato Membro	N.ro caratteri codice Iva
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
CY	CIPRO	9
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
DE	GERMANIA	9
EL	GRECIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	9 ovvero 11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA Ceca	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	9 ovvero 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	

1. Forme di incarico

Il decreto legge 23/01/93, n.16, all'art.6 prevede la possibilità di presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure e i termini per la trasmissione dei dati all'Intrastat. Detto articolo prevede tale possibilità solo per quei soggetti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati.

Il comma 4 regola le modalità di comunicazione del conferimento della delega disponendo che lo stesso deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta con autenticazione (l'autentica può essere ora effettuata con la semplice sottoscrizione accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di un documento di identità del sottoscrittore) della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'art.20 della L.15 del 04/01/1968. In alternativa, il conferimento della delega può essere notificato all'ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La comunicazione della delega non è richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o di assistenza fiscale.

2. Le responsabilità

Il soggetto delegato agisce in nome e per conto del delegante, pertanto gli atti da questi compiuti producono effetto immediato nei confronti del rappresentato. Nel caso concreto la presentazione o l'omissione dell'elenco producono effetti sul soggetto delegante sia in termini di correttezza dell'adempimento sia in termini di applicazione di eventuali sanzioni.

L'obbligo di eseguire gli adempimenti rimane sempre in capo al soggetto delegante stesso il quale non può spogliarsi delle proprie responsabilità con la semplice delega a un terzo.

Il commercialista telematico

PIETRO SANGIORGI

Fino a prova contraria, ai sensi dell'art.11, comma 2, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. È di tutta evidenza che toccherà al soggetto presunto autore dimostrare la propria estraneità. Il soggetto che firma la dichiarazione è il soggetto delegato, quindi sarà lui chiamato a dimostrare la propria non colpevolezza.

È altresì opportuno che il delegato conservi copia dei documenti che gli sono stati forniti, delle relative note di accompagnamento e delle comunicazioni o istruzioni ricevute e, più in generale, di quelle che possono essere considerate carte di lavoro.

3. Le sanzioni

L'omessa presentazione degli elenchi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da Euro 516,50 a Euro 1.033,00 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. La disposizione prevede riduzioni anche totali in caso di collaborazione del contribuente all'attività accertativi dell'amministrazione finanziaria.

In tema di ravvedimento operoso, si prevede la riduzione a un quinto del minimo in caso di spontanea regolarizzazione dell'adempimento entro un anno dalla scadenza.

Sono punite le violazioni statistiche (da Euro 206,58 a Euro 2.065,83 per le persone fisiche e da Euro 516,46 a Euro 5.164,57 per le società). Ovviamente tali sanzioni sono previste solo per i contribuenti tenuti alla compilazione della parte statistica degli elenchi, vale a dire i soggetti alla presentazione con periodicità mensile.

Poiché generalmente il soggetto delegato non trae beneficio diretto dalla violazione, al pagamento della sanzione sono chiamati in solido l'autore della violazione (nel limite massimo di Euro 51.645,69, se non commessa con dolo o colpa grave) e la persona per conto della quale ha agito.